



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Ordinanza n. **792**

OGGETTO: Intervento in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana –
Feste del Boden 2008 dal 05 al 15 Settembre 2008

IL SINDACO

Rilevato che dal 5 al 15 Settembre 2008 avranno luogo i Festeggiamenti del Boden, con il tradizionale allestimento di un Parco Divertimenti con varie attrazioni nell'area di P.zza XXIV Maggio e il relativo afflusso di mezzi al seguito, camper, carri abitazione e carraggi;
Ritenuto di adottare i provvedimenti di competenza per consentire il corretto svolgimento della Manifestazione

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000

Vista l'Ordinanza n. 239/1992;

Viste le Ordinanze n. 786, 787, 788 e 789/2008;

Sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Considerata l'opportunità di agevolare lo svolgimento di detti festeggiamenti e la fruizione dei relativi divertimenti, garantendo al contempo l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la viabilità delle aree interessate dai festeggiamenti da parte dei residenti nonché il normale svolgimento delle attività industriali, commerciali e dei servizi comunali di raccolta del verde e degli ingombranti.

ORDINA

- 1) *che la sosta dei mezzi al seguito, al termine delle operazioni di installazione delle attrazioni avvenga unicamente nell'area per consuetudine denominata "Cannone" presso la Punta di Migliandone in località "Teglia" nell'area prativa oltre la zona di sosta delimitata per usi turistico-sportivi, in ciò derogando limitatamente a quanto previsto dalla presente Ordinanza al divieto di accesso in tale area ai non residenti e/o proprietari di fondi;*
- 2) *che la sosta degli autocaravan e dei carri abitazione avvenga nell'area sopradescritta in quanto dotata di acqua e scarichi, derogando limitatamente a*



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

quanto previsto dalla presente Ordinanza e solo per il periodo 30 Agosto – 22 Settembre 2008 all'Ordinanza n. 239 del 17 Marzo 1992 che vieta l'accampamento e il campeggio su tutto il territorio comunale;

- 3) che i titolari degli spettacoli viaggianti e i proprietari dei mezzi al seguito provvedano a stipulare a proprie spese apposito contratto per la fornitura di energia elettrica;
- 4) che i fruitori di detta area provvedano alla rimozione dei rifiuti prodotti durante il soggiorno;
- 5) che il Parco Divertimenti abbia luogo per il periodo compreso tra il 5 ed il 15 settembre 2008 nell'area di Piazza XXIV Maggio nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla Commissione Vigilanza Pubblici Spettacoli;
- 6) che l'accesso al Parco Divertimenti da parte dei mezzi al seguito sia consentito unicamente per il montaggio/smontaggio delle attrezzature e comunque non prima del giorno 3 Settembre e non oltre il giorno 16 Settembre;
- 7) che l'accesso dei mezzi per le operazioni di montaggio/smontaggio avvenga unicamente nei periodi di chiusura al pubblico del Parco Divertimenti e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- 8) che le aree sopra descritte siano liberate al termine della manifestazione e nei tempi sopra indicati;
- 9) La presenza delle attrazioni e degli operatori dello spettacolo viaggiante è obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione; è fatto divieto di accedere alle aree successivamente all'inizio del Luna Park;
- 10) Le attrazioni e i carri abitazione dovranno essere installati nei posteggi indicati dagli incaricati dell'Amministrazione comunale, sulla base dei provvedimenti adottati. È fatto divieto di stazionare con mezzi non autorizzati all'interno del Parco Divertimenti e/o nell'area adibita alla sosta dei carri abitazione, fatta eccezione per quelli facenti parte integrante dell'attrazione o appositamente autorizzati dallo scrivente Ufficio;
- 11) È vietata la cessione a terzi del posteggio assegnato così come la cessione della licenza di esercizio e/o l'associazione nella gestione successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale;
- 12) È fatto altresì divieto di installare attrazioni diverse per tipo ed ingombro da quelle autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- 13) I concessionari delle aree per gli spettacoli viaggianti dovranno produrre idonea documentazione tecnica attestante la sicurezza generale degli impianti;



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

- 14) A discrezione dell'Amministrazione comunale, se tali impianti dovessero risultare di intralcio ai percorsi pedonali o alla viabilità, dovranno essere rimossi, fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti per tali infrazioni;
- 15) L'apertura del Parco Divertimenti non potrà avvenire prima delle ore 10.00;
- 16) La chiusura del Parco Divertimenti dovrà avvenire entro le ore 24,00 con facoltà di chiusura posticipata di 1 ora nei giorni festivi e prefestivi;
- 17) E' consentita la chiusura anticipata facoltativa di singole attrazioni a condizione che venga garantita l'illuminazione di sicurezza di ciascuna attrazione e che le stesse vengano mantenute scoperte fino alla chiusura del Parco Divertimenti;
- 18) *Il livello sonoro delle emissioni acustiche deve rispettare i limiti previsti per legge e più precisamente: nel periodo diurno (06.00 – 22.00): il limite assoluto di 68 dBA o il limite differenziale di 5 dBA; nel periodo notturno (22.00 – 24.00): il limite assoluto di 55 dBA o il limite differenziale di 3 dBA. Il livello sonoro dei diffusori acustici e degli apparecchi di amplificazione deve essere comunque tale da non arrecare disturbo alle attrazioni limitrofe e al pubblico presente nell'area. Le attività sonore e l'uso degli impianti di amplificazione debbono in ogni caso cessare alle ore 23.30 di tutti i giorni eccetto i festivi e prefestivi, per i quali è consentita una proroga fino alle ore 24.00. A partire dalle ore 22.00 di tutti i giorni e dalle ore 22.30 dei festivi e prefestivi il livello delle emissioni dovrà essere comunque sensibilmente ridotto;*
- 19) A partire dalle ore 22.00 di tutti i giorni e dalle ore 22.30 dei prefestivi andrà moderato anche l'uso dei sistemi di illuminazione;
- 20) A semplice richiesta il volume dei diffusori e degli impianti di amplificazione dovrà essere ridotto al livello indicato dagli organi di vigilanza e controllo;
- 21) A discrezione dell'Amministrazione comunale potranno essere imposti limiti più severi e riduzione degli orari di apertura/chiusura e di utilizzo degli impianti di diffusione sonora qualora si verificassero episodi di disturbo della quiete pubblica;
- 22) I dispositivi sonori dei pugnometri ed attrazioni similari dovranno rimanere obbligatoriamente disattivati per tutta la durata del Parco Divertimenti;
- 23) *Le violazioni della presente ordinanza, quando non costituiscono reato o non sono previste da apposite norme legislative o regolamentari, sono punite con un sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;*
- 24) Sanzioni amministrative accessorie: Violazione di cui ai punti 1, 5 e 10: rimozione delle attrazioni e dei carri abitazione collocati abusivamente con spese di deposito a carico dell'interessato oltre che delle eventuali spese di esecuzione d'Ufficio in caso di inottemperanza dell'interessato;



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

- 25) *Violazione di cui ai punti 15, 16, 18 e 20 : sospensione dell'attività per giorni 1 (uno); in caso di recidiva sospensione dell'attività per giorni 3 (tre); in caso di ulteriore violazione espulsione dal Parco Divertimenti;*
- 26) Sono abrogati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
- 27) La vigilanza e l'osservanza del presente provvedimento è demandata agli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine e agli Agenti di Polizia Municipale;
- 28) In ragione dell'entità di affluenza di pubblico prevista per la manifestazione si dispone che l'equipaggiamento degli Agenti di Polizia Municipale sia integrato da dispositivi individuali di autotutela quali sfollagente-mazzetta di segnalazione e spray irritante previsti dalla L.R. 10 Dicembre 2007 n. 23 e regolati dalla D.G.R. del 01 Luglio 2008 n. 16;
- 29) Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034);

Ornavasso, 25 Agosto 2008

IL SINDACO
(Antonio dott. Longo Dorni)